

N. R.G. /2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO

nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
vertente

tra

S.A.S. (C.F.

), in persona del legale rappresentante *p.t.*, e

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. Emanuele Argento,

elettivamente domiciliati in Pescara, alla via Cesare Battisti n. 31, presso lo studio del difensore,

- *Attori oppONENTI*

e

S.R.L. (C.F.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per essa, quale
mandataria, la S.p.A. (P.I.), in persona del legale rappresentante
p.t., come rappresentata, in questa sede, da S.p.A. (P.I.), con il
patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata in , alla via n. ,
presso lo studio del difensore,

- *Convenuta opposta*

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: all'udienza del 13 aprile 2023, parte attrice opponente e parte convenuta opposta
precisavano le conclusioni riportandosi, rispettivamente, alle note di trattazione scritta rispettivamente
depositate in data 3 e 5 aprile 2023.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che:

La S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per essa, quale mandataria, la s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, come rappresentata, in questo giudizio, da s.p.a., otteneva il decreto ingiuntivo n. del 3 dicembre 2020 nei confronti della s.a.s. (di seguito “società”) - già s.a.s. – in persona del legale rappresentante *p.t.*, nonché dei fideiussori, tra i quali , avente ad oggetto il pagamento della somma di 90.996,80 euro (oltre interessi e spese della procedura);

parte ingiungente rappresentava che detta somma integrava il debito residuo, per capitale ed interessi, del mutuo concesso alla predetta società dalla s.p.a. (di seguito “”) in data 1 giugno 2005, esponendo che la società ingiunta si era resa inottemperante rispetto al pagamento di due rate, tanto che la aveva proceduto, a mezzo di raccomandata a.r., alla costituzione in mora della società ; di seguito, la è stata incorporata nella , poi divenuta s.p.a., la quale, in data , ha ceduto crediti in sofferenza individuabili in blocco, a norma della legge n. 130 del 1999, alla s.r.l., di cui all’avviso pubblicato nella G.U. del 2018, tra cui anche quello vantato nei confronti della società nei termini sopra indicati;

avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società ingiunta ed il fideiussore , i quali articolavano diverse censure concernenti il contratto di mutuo in discorso, tuttavia precedute dalla preliminare contestazione della legittimazione attiva in capo alla S.R.L.;

si costituiva in giudizio la S.R.L., rappresentata come sopra, che avversava le deduzioni attoree, rappresentando, anzitutto, l’infondatezza della preliminare eccezione formulata dagli opposenti, sostenendo la propria legittimazione attiva, quale cessionaria del credito azionato in via monitoria, sulla scorta del prodotto avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tanto essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, a dimostrare la titolarità del credito ceduto, stante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (senza la necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi), a cui deve ritenersi afferente il credito vantato nei confronti degli opposenti; la società convenuta formulava, altresì, istanza per la chiamata in causa della cedente

s.p.a.;

rigettata la richiesta degli opposenti di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché l’istanza di chiamata in causa avanzata dalla parte opposta (cfr. ordinanze

del 6 settembre 2021 e del 28 dicembre 2021), e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, si procedeva all'assegnazione dei termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*;

all'esito, con ordinanza del 7 novembre 2022, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, in considerazione delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con ordinanza del 13 aprile 2023, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

Considerato che:

preliminarmente, è opportuno rammentare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, *il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ.*, sicché è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione attiva ordinaria *allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati*; invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, *non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione* (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116);

in particolare, in ordine alla valenza da ascrivere all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che detta pubblicazione *non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, non ha valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto, né fa parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n. 22548/2018)*; sicché, detta pubblicazione *può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione*

materialmente posta in essere, con l'ulteriore precisazione che qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (così, Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617);

inoltre, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798);

nel caso di specie, a fronte della preliminare contestazione, da parte dell'opponente, della titolarità attiva del credito in capo all'odierna opposta, quest'ultima si è limitata alla produzione della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'avviso della cessione di crediti asseritamente inclusivo del credito in discorso;

detta produzione si reputa inidonea a comprovare l'avvenuta cessione con riguardo al credito vantato nei confronti dell'odierna opponente, in considerazione delle informazioni "orientative" fornite nel predetto avviso ai fini della individuazione dei crediti ceduti (avviso in cui si ha riguardo a *tutti i crediti di delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991*), mancando sia la produzione del contratto di cessione sia una elencazione dei crediti ceduti - anche a mezzo del codice cliente NDG - nonché la dimostrazione dell'avvenuta classificazione "a sofferenza" della parte debitrice e dell'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi con riferimento al periodo indicato in Gazzetta ufficiale;

è peraltro rimesso ai singoli debitori l'onere di verificare l'avvenuta cessione dei loro debiti accedendo al sito internet indicato nell'avviso (in cui si dà unicamente atto che sono *messi a disposizione* i dati *indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno*), osservandosi, al riguardo, che, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, *il rinvio al sito internet al fine della verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco deve ritenersi tuttavia inadeguato a sopperire al difetto di prova in questa sede dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, dovendo al riguardo rilevarsi il testo dell'annuncio pubblicato sulla Gazzetta deve essere munito del requisito dell'autosufficienza ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti* (così, Corte d'Appello di L'Aquila, 14 luglio 2022, n. 1070; in senso conforme, Corte d'appello di L'Aquila, 17 gennaio 2023);

conclusivamente, deve trovare accoglimento il motivo di opposizione fondato sul difetto di titolarità soggettiva del credito in discorso in capo all'odierna opposta, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con l'atto di citazione;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, particolarmente contenuta nella fase istruttoria; sicché, si ritiene congruo liquidare le spese in favore degli opposenti in complessivi euro per compensi - non ravvisandosi i presupposti per l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del predetto D.M., stante la sostanziale medesimezza della difesa svolta in favore dei convenuti - oltre esborsi per euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;

da ultimo, si reputano insussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesta dagli opposenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, nonché da S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. /2020;
- condanna la parte convenuta opposta S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per essa, quale mandataria, la S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, come rappresentata, in questo giudizio, da S.p.A., al pagamento in favore degli

opponenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro per compensi, oltre
esborsi per euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione
in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Lanciano, 31 ottobre 2023

Il giudice

Maria Rosaria Boncompagni